Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 6127

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **545.**

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora . . . . Pag. 6127

LEGGE 8 agosto 1977, n. **546.**

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. Pag. 6127

LEGGE 8 agosto 1977, n. **547.**

Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 Pag. 6137

LEGGE 8 agosto 1977, n. **548.**

Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nello anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze. Pag. 6137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **549.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata . . . . Pag. 6138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **550.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 6139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **551.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 6140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **552.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione del Signore, in Buggiano. Pag. 6141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **553.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile a favore della chiesa della Beata Vergine mediatrice di tutte le grazie, in Modena . . . . . . Pag. 6141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **554.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo e di Santo Spirito, in Bellino. Pag. 6141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **555.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna di Pompei », in Catanzaro. Pag. 6141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977.

Sostituzione di componenti la commissione tributaria centrale . . . . Pag. 6141

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1977.

Istituzione della commissione interministeriale prevista dall'art. 10, n. 4), dell'accordo italo-germanico per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca . . . . Pag. 6142

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1977.
Costituzione del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico . . Pag. 6143

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.
Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti ***informativi*** **del personale del** ***Ministero per i beni culturali*** **e ambientali** . . . . Pag. 6144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 236-NA ». Pag. 6145

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 6145
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6145

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:
Graduatoria degli idonei all'esame regionale ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1975 . . . . . . Pag. 6146
Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1975 . . . Pag. 6147
Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1975. Pag. 6149

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze . . . . . . Pag. 6149
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore in prova del ruolo tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze . . . . Pag. 6149

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 6150

Regione Lombardia:
Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Como . . . . Pag. 6150
Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 6150

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Modificazione al bando e proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico scolastico coadiutore vacante nel comune di Faenza. Pag. 6150

Ospedale di S. Margherita Ligure: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 6150

Ospedale specializzato « S. Francesco di Paola » di Pescopagano: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6150

Ospedale civile di Castellamonte: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche . . . Pag. 6150

Ospedale « S. Anna » di Como: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6151

Ospedale specializzato « M. Malpighi » di Bologna: Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 6151

Ospedale specializzato « M. Gallo » di Osimo: Concorso ad un posto di aiuto medico . . . . Pag. 6151

Ospedale di Ceccano: Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia . . . . Pag. 6151

Ospedale pneumologico « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano: Concorso a sei posti di aiuto pneumotisiologo Pag. 6151

Ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna: Concorso ad un posto di assistente di neurologia . Pag. 6151

Ospedali riuniti per bambini di Napoli: Concorso a quattro posti di assistente di radiologia . . . . Pag. 6151

Ospedale « M. Santo » di Cosenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6151

Ospedale « D. Filomusi » di Tocco da Casauria: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia Pag. 6152

Ospedale « S. Giuseppe e Melorio » di S. Maria Capua Vetere: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6152

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia . Pag. 6152

Ospedali riuniti di Putignano: Concorso ad un posto di primario di neuropsichiatria infantile . . . . Pag. 6152

Ospedale civile di Thiesi: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 6152

Ospedale « E. Agnelli » di Pinerolo: Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia, rianimazione e dialisi. Pag. 6152

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 6152

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica. Pag. 6152

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1976, n. **64.**
Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, concernente la concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale Pag. 6153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. **1.**
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12: « Provvedimento contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro » . . . . Pag. 6154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 febbraio 1977, n. **5.**
Modifiche al terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19 . . . . Pag. 6154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1977, n. **9.**
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: « Esercizio dà parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici » . . . . Pag. 6155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 marzo 1977, n. **10.**
Modifica del regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali . . . Pag. 6155

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. **23.**
Interventi in favore dell'ente di sviluppo per facilitare l'esecuzione dei ***piani F.E.O.G.A. di ristrutturazione viticola.*** Pag. 6156

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. **24.**
Modifica alla legge regionale 16 aprile 1974, n. 2, circa provvidenze in favore delle imprese diretto-coltivatrici per il ***miglioramento e l'incremento delle produzioni pregiate.*** Pag. 6156

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977 registro n. 18 Difesa, foglio n. 305

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

CESTELLA Mario, nato il 9 settembre 1922 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo). — Partigiano combattente, già distintosi in varie azioni quale pattugliatore e sabotatore di eccezionale ardimento, affidatogli il compito di ostacolare i movimenti dei reparti tedeschi su un settore del fronte alpino occidentale lo assolveva con particolare perizia e valore, operando nel cuore stesso del dispositivo di sicurezza nemico. Più volte impegnato in scontri ravvicinati, riusciva sempre a sganciarsi sottraendosi alla cattura dopo aver inflitto consistenti perdite all'avversario. — Zona Ovest - Cuneo, ottobre 1944-aprile 1945.

COSTAMAGNA Carlo, nato il 17 luglio 1919 a Como. — Entrato volontariamente a far parte della divisione partigiana Langhe dimostrava in numerosi combattimenti coraggio e sangue freddo. Nel corso di un attacco compiuto da preponderanti forze nemiche, veniva seriamente ferito ad ambedue le gambe da un colpo di mortaio che esplodeva sulla posizione da lui mantenuta. Incurante delle ferite, continuava ad incitare i compagni alla lotta fino al termine di essa, dimostrando coraggio e spirito di abnegazione per la causa della libertà della Patria. — Langhe, maggio 1944-maggio 1945.

GASTI Armando, nato il 22 luglio 1921 a Castellazzo Bormida (Alessandria). — Comandante di squadra partigiana, attaccato da forze nemiche della divisione Monterosa, opponeva valida e strenua resistenza permettendo ai propri uomini di ripiegare. Ferito, catturato, torturato opponeva stoico e ostinato silenzio, nulla rivelando di quanto a sua conoscenza. Piantonato in ospedale, riusciva ad evadere riprendendo il suo posto di combattimento. — Castelspina (Piemonte), ottobre 1944.

TARDITO Giuseppe, nato il 18 giugno 1925 a Cessole (Asti). — Comandato di guardia a prezioso materiale bellico, teneva fermamente il suo posto malgrado l'incalzare dell'attacco avversario che aveva raggiunto le posizioni partigiane, sfuggendo alla cattura e alla morte. In altra successiva azione, dava nuovamente prova di indomito coraggio continuando a battersi audacemente benché ferito, fino a situazione ristabilita. — San Matteo (Val Grana - Cuneo), 1° gennaio 1944. Val Vermenagna (Piemonte), 15 giugno 1944.

(8928)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **545**.

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione alla regione Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale per la costruzione, a cura del comune di Trieste, dell'acquedotto dell'Isonzo.

Detto contributo sarà versato alla regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1977, di lire 2 miliardi nell'anno 1978 e di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1977 e 1978, per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede quanto a lire 1 miliardo a carico dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 1 miliardo con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **546**.

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento della occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.

A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera *a*), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;

c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera *b*) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;

d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera *b*);

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;

g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano regionale;

h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2.

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

1) *Industria, commercio, artigianato e turismo.*

Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sarà definita dalla regione.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1981.

Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per il tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere sui mezzi finanziari assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:

a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2-*bis*, con la integrazione di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le provvidenze dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17.

Le provvidenze dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

E' concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali, delle aziende artigianali e commerciali della regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documentazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalità e la misura del contributo saranno determinate con legge regionale.

A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalità previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passività.

Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia-Giulia è autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilità separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.

2) *Agricoltura.*

a) Attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola, predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;

b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;

c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessità delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idrico-potabili e viarie, sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonchè di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;

d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;

f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;

g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;

h) istituzione, da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concederà finanzia-

menti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresì concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresì concessi per il consolidamento a medio termine di passività onerose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità, saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

La regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini della funzionalità delle opere previste dalla presente legge.

3) *Opere pubbliche ed edilizia.*

a) Concessione, con le modalità di cui al successivo articolo 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione. Gli aventi diritto ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;

b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonché opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;

d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

La ricostruzione, che dovrà avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.

Tutti i provvedimenti adottati dalla regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle emanande norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Fra gli interventi di cui alla lettera *b*) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

La regione, con propria legge, definirà le modalità e le procedure per il controllo della conformità delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformità, seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo e le operazioni di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile.

Art. 3.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera *a*) potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, il contribuito di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.

I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera *a*), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilirà un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.

Potrà essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonchè per le unità immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinerà la misura del contributo da concedersi al proprietario. La definitiva liquidazione del contribuito deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di cinque anni dalla data del collaudo, dovrà essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sarà soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unità immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potrà prevedere l'occupazione temporanea.

Art. 4.

Nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici predisposti per la ricostruzione delle zone danneggiate, potrà essere prevista la modificazione della situazione delle unità immobiliari originarie. In tale caso, qualora i proprietari interessati non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dall'invito ad essi rivolto dal sindaco, potrà farsi luogo all'espropriazione.

Ai proprietari che risultino tali alla data del sisma spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che, alla data del sisma, abitavano l'immobile.

Ai contratti di acquisto stipulati in esecuzione del precedente comma si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, il giudice amministrativo può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonché le modalità e i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino e non oltre il 31 dicembre 1982, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale.

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.

Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2, n. 3), lettera *a*), dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.

Art. 7.

Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.

Art. 9.

Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali numeri 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:

lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 « Pontebbana »;

lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 « della Val di Zoldo e Val Cellina ».

La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

In deroga al disposto dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95.000 milioni che verrà liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sarà erogato dalla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 10.

Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3), lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 11.

Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.

I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura dello Stato.

Art. 12.

Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere assegnata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

lire 30.000 milioni per il 1978;
lire 30.000 milioni per il 1979;
lire 30.000 milioni per il 1980;
lire 30.000 milioni per il 1981;
lire 30.000 milioni per il 1982.

L'Azienda potrà assumere impegni anche in via immediata fino alla concorrenza di lire 150.000 milioni fermo restando che i pagamenti annuali non potranno superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno sul proprio bilancio.

Art. 13.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976:

a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;

b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di:

lire 20.000 milioni per l'anno 1977;
lire 20.000 milioni per l'anno 1978;
lire 20.000 milioni per l'anno 1979;
lire 20.000 milioni per l'anno 1980;
lire 20.000 milioni per l'anno 1981;

per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

I lavori relativi alle spese dei primi due anni sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Alle prestazioni ed alle spese inerenti al ripristino ed al restauro del patrimonio di cui al primo comma si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 15.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi degli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, è disposta l'integrazione, in soprannumero, dei ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, numero 805, nelle misure massime seguenti:

sei posti di architetto;

due posti di storico dell'arte;

due posti di segretario;

due posti di ragioniere;

otto posti di restauratore;

quattro posti di disegnatore;

quattro posti di geometra;

dieci posti di coadiutore;

cinque posti di assistente;

cinque posti di operatore tecnico.

Il suindicato personale, qualora non vi siano possibilità di reperimento tra quello reso disponibile per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè della legge 20 marzo 1975, n. 70, è assunto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali che, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato ad indire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto dalla Corte dei conti.

Il personale nominato in prova è assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Al termine degli interventi di cui al precedente articolo 14, il predetto personale in soprannumero è posto a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali per le eventuali diverse destinazioni di sede.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, compreso quello per l'espletamento dei concorsi, graverà per gli anni dal 1977 al 1981 sullo stanziamento di lire 100.000 milioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 16.

I soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni di lire per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma.

Art. 17.

Ai fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente articolo 14 e d'intesa con i competenti istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a valersi di apporti esterni all'amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

Le convenzioni di cui al precendente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, nè spese che non siano documentate dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

Art. 18.

A favore delle soprintendenze nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e del direttore della biblioteca statale isontina sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

Alle prestazioni ed alle spese dipendenti dalle predette offerte si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1° luglio 1977 e al 1° gennaio 1978.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20.

In conseguenza della sopressione dell'ente ONAIRC disposta ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, le scuole materne dell'ente soppresso, operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, vengono riconosciute scuole materne statali a far data dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Il personale didattico, insegnante e direttivo in servizio presso le scuole materne ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è trasferito allo Stato con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data della soppressione e continua a prestare servizio nella attuale sede.

Il personale didattico non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data della soppressione.

Il personale amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva in servizio in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è trasferito allo Stato ed inquadrato nei ruoli corrispondenti dell'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il personale della carriera ausiliaria in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige alla data della soppressione è trasferito allo Stato, inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero della pubblica istruzione e destinato a svolgere le proprie mansioni presso le scuole materne statali nella predetta regione.

I trasferimenti di cui sopra sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Al personale trasferito compreso quello collocato nel ruolo ad esaurimento si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale statale.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

Art. 21.

In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della regione medesima, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.

Art. 22.

Il termine di sessanta giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Per le esigenze di tale gestione stralcio è stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilità speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.

Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 23.

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

Art. 24.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera *d*) della tabella *A* della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e comunque entro il 1° gennaio 1978.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone.

Art. 25.

A ciascuna delle famiglie dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

Art. 26.

E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la Università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale alla Università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

b) previsione della organizzazione dipartimentale;

c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università di Udine è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento della Università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

In deroga alle vigenti norme che vietano l'istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quelle dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

Sarà mantenuta a favore della Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore della Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.

Art. 27.

Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-*ter*, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 22 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.

Art. 28.

Per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

Art. 29.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall'articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

Art. 30.

Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verrà impiegato, nelle zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destina-

zione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostiuzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.

Art. 31.

Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali, per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 32.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.

Art. 33.

All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, può essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui ai commi dal sesto al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita la regione stessa, può chiedere l'autorizzazione al Ministro per il tesoro, che la può concedere con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere per gli interventi di cui alla presente legge prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché, ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.

Le annualità relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 34.

E' istituita una Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, la quale esprime il parere per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 35.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **547**.

Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.

Art. 2.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — COSSIGA — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **548**.

Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nello anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità in servizio temporaneo ai sensi degli articoli 46, 49, 52 e 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nell'anno 1977 è corrisposto un premio di richiamo di lire cinquecentomila in due rate, di cui la prima di lire trecentomila pagabile al compimento del terzo mese di servizio e la seconda di lire duecentomila al termine di un anno di richiamo.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dello staziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **549**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 38 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di perfezionamento in antichità classica ed in filologia e lingue e letterature straniere moderne presso la facoltà di lettere e filosofia.

Scuole di perfezionamento in antichità classica e in filologia e lingue e letterature straniere moderne

Art. 39. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, di concerto con l'altra facoltà e istituti dell'Università, sono istituite le seguenti scuole di perfezionamento, a carattere biennale, che conferiscono un diploma finale:

a) scuola di perfezionamento in antichità classica;

b) scuola di perfezionamento in filologia è lingue e letterature straniere moderne.

Art. 40. — La condotta didattica e scientifica, l'elaborazione dei piani di studio, i criteri per l'assegnazione di borse o altro contributo o per eventuali prove didattiche, nonché il conferimento del diploma, spettano alla direzione della scuola. Questa viene nominata dal consiglio della facoltà, per un biennio, ed elegge, fra i componenti la direzione, il proprio direttore. Possono essere chiamati a farne parte rappresentanti degli allievi.

Al finanziamento di ciascuna scuola si provvede mediante le entrate provenienti dalle tasse e soprattasse nella misura stabilita dall'art. 44, come pure dai contributi eventuali del Ministero della pubblica istruzione, dell'Università, degli enti regionali e locali, di privati.

Art. 41. — Gli allievi della scuola concordano la loro attività di ricerca e di studio con la direzione, armonizzando la loro prevalente attività individuale con seminari, dibattiti e riunioni collettive.

Gli allievi — per i quali la frequenza alle attività della scuola sarà considerata obbligatoria — svolgono soprattutto, in ogni caso, un lavoro creativo che deve concludersi con una dissertazione originale che sarà valutata in settantesimi. Una parte della loro attività può essere appoggiata, quando opportuno, presso altre Università o istituti italiani, oppure consistere in missioni di ricerca.

L'insegnamento e l'assistenza individuale deliberati dalla direzione, vengono svolti da docenti, aiuti e assistenti:

a) già operanti presso l'Università di Macerata;

b) nominati appositamente sulla base delle materie in statuto presso l'Università di Macerata;

c) invitati dall'estero per periodi di tempo indeterminati.

Art. 42 - *Scuola di perfezionamento in antichità classica.* — La scuola opera secondo criteri e norme previste dallo statuto dell'Università di Macerata nei suoi articoli 39, 40, 41.

Nel primo anno l'attività degli allievi si orienterà a studi attinenti un proprio piano individuale o collettivo relativo ad uno degli indirizzi sotto elencati:

a) antichità;
b) archeologia;
c) filologia;
d) linguistica;
e) storia.

Una volta formulato, tale piano sarà portato avanti anche mediante la scelta meditata di quattro discipline (di cui sarà sostenuto individualmente il relativo esame sostenuto in trentesimi) fra quelle qui specificate come idonee a caratterizzare l'indirizzo cui si riferiscono.

Indirizzi	Discipline caratterizzanti
a) Antichità	Antichità greche e romane; archeologia cristiana; archeologia e storia dell'arte greca e romana; epigrafia greca; epigrafia romana; esegesi delle fonti del diritto romano; istituzioni di diritto romano; letteratura umanistica; numismatica; paleografia greca; papirologia; storia del diritto romano; topografia antica.
b) Archeologia	Antichità ed archeologia medioevali; antichità greche e romane; archeologia cristiana; archeologia e storia dell'arte greca e romana; epigrafia greca; epigrafia romana; estetica; etnologia, etruscologia e antichità italiche; numismatica; paleografia greca; paletnologia; papirologia; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte medioevale e moderna; storia della critica d'arte; topografia antica.
c) Filologia	Dialettologia greca; filologia classica; filologia e storia bizantina; filologia medioevale e umanistica; glottologia; grammatica greca e latina; letteratura cristiana antica; letteratura greca con esercitazioni di traduzio-

	ne; letteratura latina con esercitazioni di composizione; lingua e letteratura neo greca; paleografia e diplomatica; paleografia greca; papirologia; storia comparata delle lingue classiche; storia della lingua latina.
d) Linguistica	Dialettologia greca; filologia germanica; filologia medioevale e umanistica; filologia romanza; filologia slava; glottologia; grammatica greca e latina; sanscrito; storia comparata delle lingue classiche; storia della lingua italiana; storia della lingua latina.
e) Storia	Epigrafia greca; epigrafia romana; numismatica; papirologia; storia del cristianesimo; storia greca; storia orientale antica; storia romana; storia del diritto romano.

Gli esami saranno tutti orali ma per l'indirizzo di filologia sono previste anche una prova di composizione latina ed una traduzione dal greco in italiano da superare nel corso del primo o del secondo anno.

Oltre alla frequenza dei quattro insegnamenti prescelti sarà richiesta la partecipazione attiva ad almeno due dei seminari che avranno luogo nell'ambito di ciascun indirizzo.

Nel secondo anno l'attività degli allievi si svolgerà in forma di approfondimento e di sviluppo del lavoro personale o di gruppo iniziato il primo anno, sotto la guida di uno o più docenti in funzione di « tutors » e secondo un piano concordato con la direzione della scuola.

Per essere ammessi alla difesa della dissertazione finale bisognerà aver superato le prove di esame previste per il primo anno per i singoli indirizzi ed aver dimostrato in apposito colloquio, al primo o al secondo anno, la conoscenza pratica di almeno due lingue moderne scelte tra francese, inglese e tedesco.

Art. 43 - *Scuola di perfezionamento in filologia e lingue e letterature straniere moderne.* — La scuola opera secondo criteri e norme previsti dallo statuto dell'Università di Macerata nei suoi articoli 39, 40, 41.

Nel primo anno l'attività degli allievi si orienterà a studi attinenti un proprio piano individuale o collettivo relativo ad uno degli indirizzi sotto elencati:

a) filologia germanica;
b) filologia romanza;
c) glottodidattica;
d) lingua e letteratura anglo-americana.

Una volta formulato, tale piano sarà portato avanti anche mediante scelta meditata di quattro discipline (di cui sarà sostenuto individualmente il relativo esame valutato in trentesimi) tra quelle qui specificate come idonee a caratterizzare l'indirizzo cui si riferiscono:

Indirizzi	Discipline caratterizzanti
a) Filologia germanica	Filologia germanica; linguistica generale o glottologia; lingua e letteratura tedesca o lingua e letteratura inglese; storia della lingua tedesca o storia della lingua inglese.
b) Filologia romanza	Filologia romanza; linguistica generale o glottologia; lingua e letteratura francese o lingua e letteratura spagnola; storia della lingua francese o storia della lingua spagnola.
c) Glottodidattica	Filologia slava o filologia germanica o filologia romanza o lingua e letteratura russa; glottologia e linguistica generale; pedagogia o psicologia dell'età evolutiva; psicologia o sociologia dell'educazione.
d) Lingua e letteratura anglo-americana	Filologia germanica o storia della lingua inglese; letteratura anglo-americana; lingua e letteratura inglese; linguistica generale o glottologia.

Nel secondo anno l'attività degli allievi si svolgerà in forma di approfondimento o di sviluppo del lavoro personale o di gruppo iniziato il primo anno, sotto la guida di uno o più docenti in funzione di « tutors » e secondo un piano concordato con la direzione della scuola.

Art. 44. — Le tasse e le soprattasse per l'iscrizione alle scuole sopradette sono fissate nel modo seguente:

1) tassa annuale d'iscrizione . .	L.	15.000
2) soprattassa annuale di esami .	»	5.000
3) soprattasse esame di diploma .	»	3.000
4) tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **550**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 247 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 248. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Siena si propone:

a) di valorizzare ed approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 249. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di dodici per anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'Istituto di Fisiologia umana.

Art. 250. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° Anno:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportive-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° Anno:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport;

3° Anno:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale e infortunistica legata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 251. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento, (art. 250) previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 252. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Art. 253. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in medicina dello sport sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione . .	» 200.000
soprattassa annuale di esame . .	» 16.000
contributi annui di laboratorio . .	» 14.000
tassa di diploma	» 20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **551**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

diritto tributario;

contabilità dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 552.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione del Signore, in Buggiano.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescia 16 febbraio 1975, integrato con due dichiarazioni datate 6 agosto 1975 e 23 agosto 1976, relativo: *a*) alla soppressione della parrocchia di S. Andrea apostolo, in frazione Stignano del comune di Buggiano (Pistoia), e all'incorporazione di parte del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Pietro apostolo, in frazione Borgo del comune di Buggiano (Pistoia); *b*) all'erezione della parrocchia dell'Annunciazione del Signore, in frazione Santa Maria a Selva del comune di Buggiano, con il trasferimento in essa del beneficio di S. Andrea apostolo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 553.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile a favore della chiesa della Beata Vergine mediatrice di tutte le grazie, in Modena.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena e abate di Nonantola 8 gennaio 1976, relativo allo stralcio del beneficio parrocchiale della Beata Vergine mediatrice di tutte le grazie, in Modena, a favore dell'omonima chiesa, di un terreno di ettari 1.14.10, sul quale insistono la chiesa e le opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo e di Santo Spirito, in Bellino.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 1° giugno 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo, in Bellino (Cuneo), e di Santo Spirito, in frazione Celle dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 555.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna di Pompei », in Catanzaro.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro 15 agosto 1971, integrato con dichiarazione 22 giugno 1974 e con altro 3 giugno 1976, relativo all'erezione della parrocchia della « Madonna di Pompei », in Catanzaro - quartiere C.E.P.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977.

Sostituzione di componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di presidente di sezione della suddetta commissione, del dott. Mario Duni, procuratore generale della Corte di cassazione a riposo, il quale ha raggiunto il 25 aprile 1977, il limite massimo di età stabilito dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la nota n. 146 del 14 marzo 1977, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Mario Castiello D'Antonio, consigliere di Stato, in sostituzione del dott. Placido Cesareo, membro della predetta commissione, dimissionario;

Vista la nota n. 3664 del 6 maggio 1977, con la quale l'avvocato generale dello Stato, ha designato l'avv. Giovanni Albisinni, vice avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Ludovico Galleani d'Agliano, membro dello stesso consesso, dimissionario;

Vista la nota n. 2193 del 20 aprile 1977, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione, ha designato il dott. Tommaso Novelli, presidente di sezione di Corte di cassazione;

Vista l'istanza del 22 aprile 1977, con la quale il dott. Angelo Testa, dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria centrale — collocato a riposo dal 1° maggio 1977 — ha chiesto di essere nominato componente della commissione tributaria centrale;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Santoni Rugiu, presidente di sezione del Consiglio di Stato — attualmente membro della commissione tributaria centrale — è nominato presidente di sezione della commissione stessa, in sostituzione del dott. Mario Duni, che cessa dall'incarico per aver raggiunto il limite massimo di età.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

Castiello D'Antonio dott. Mario, consigliere di Stato: su designazione del Presidente del Consiglio di Stato in sostituzione del dott. Placido Cesareo;

Novelli dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione: su designazione del primo presidente;

Albisinni avv. Giovanni, vice avvocato generale dello Stato: su designazione dell'avvocato generale dello Stato in sostituzione dell'avv. Ludovico Galleani d'Agliano;

Testa dott. Angelo, dirigente generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 140

(9015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1977.

Istituzione della commissione interministeriale prevista dall'art. 10, n. 4), dell'accordo italo-germanico per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976 e ratificato il 4 aprile 1977;

Atteso che l'art. 10, n. 4), di tale accordo prevede la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un'apposita commissione interministeriale per l'esame delle domande e della relativa documentazione presentate dagli aventi diritto per il riconoscimento dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della regolarizzazione della loro posizione previdenziale;

Considerato che la particolare natura tecnica rivestita dalla materia oggetto dei lavori della citata commissione, strettamente connessi alla soluzione di problemi di ordine previdenziale, richiede una specifica competenza in tale campo da parte dei membri della commissione stessa;

Ritenuto che tale carattere eminentemente tecnico della materia da trattare rende opportuno delegare alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro la cura della istruzione delle relative pratiche, nonchè i compiti connessi ai lavori della suindicata commissione;

Visti i nominativi dei funzionari esperti nella materia segnalati dalle amministrazioni interpellate;

Decreta:

E' istituita la commissione interministeriale prevista dall'art. 10, n. 4), dell'accordo in epigrafe indicato.

Tale commissione è così composta:

Presidente:

Celotto dott. Umberto, primo dirigente in servizio presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza.

Componenti:

Pandolfi dott. Vincenzo, dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, membro effettivo.

Di Matteo dott. Remo, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, membro supplente;

Sonnino dott.ssa Claudia, primo dirigente in servizio presso l'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione;

Cardillo dott. William, primo dirigente in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

Guerrini dott. Sergio, direttore aggiunto di divisione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

Caserta dott. Giovanni, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale del tesoro;

Martinez dott.ssa Rosalina, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Le funzioni di segretario sono espletate dal dott. Gennaro Romano, ispettore generale r.e. in servizio presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza.

La predetta commissione terrà le proprie sedute presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la quale è, altresì, delegata a svolgere i compiti connessi alla istruzione delle relative pratiche, nonchè a tutto quanto inerisce all'espletamento dei lavori della commissione stessa.

La relativa spesa farà carico al cap. 1101 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 382

(9016)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1977.

Costituzione del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dai Ministeri interessati, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e le proposte formulate dal CNEL e dall'ANCI;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal *Ministro per la sanità o da un suo delegato* ed è composto come segue:

Enrietti Ezio, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Piemonte;

Montesanti dott. Federico, in rappresentanza della regione Valle d'Aosta;

Rivolta Vittorio, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Lombardia;

Melotto Giambattista, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Veneto;

Romano Giacomo, assessore all'igiene e sanità, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia;

Dosio Andrea, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Liguria;

Triossi Decimo, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Vestri Giorgio, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Toscana;

Cecati Vittorio, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Umbria;

Ciaffi Adriano, presidente della regione, in rappresentanza della regione Marche;

Ranalli Giovanni, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Lazio;

Nenna D'Antonio prof.ssa Anna, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Abruzzi;

Paone Natalino, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Molise;

Pavia Silvio, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Campania;

Giampaolo prof. Filippo, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Puglia;

Schettini dott. Fernando, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Basilicata;

Dominijanni avv. Bruno, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Calabria;

Mazzaglia dott. Mario, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Sicilia;

Roych dott. Angelo, assessore alla sanità, in rappresentanza della regione Sardegna;

Mattuella dott. Sergio, assessore alla sanità, in rappresentanza della provincia autonoma di Trento;

Pfeihofer dott. Peter, in rappresentanza della provincia autonoma di Bolzano;

Ambrogio dott. Paolo Emilio e Fassari dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Elia dott. Camillo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Monacchi dott. Felice, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Jadanza dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Visco dott. Melchiorre, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Venturi dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Ghergo dott. Alberto, Quaratino dott. Luigi, Cioccetti avv. Urbano, Dall'Oglio avv. Cesare e Borello comm. Giovanni, commissari liquidatori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Agostini dott. Serafino, Alfonsi dott. Pietro, Buttinelli dott. Domenico, Pastorino Elio e Valcavi dott. Domenico, proposti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Zanini Paolo, Peduzzi Luciano e Darcangeli Mirella, proposti dall'Associazione nazionale comuni d'Italia.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal dott. Raffaele D'Ari funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 4.

Il predetto comitato resterà in carica sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(8984)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento degli impiegati civili dello Stato, e, in particolare, gli articoli 36 e 37;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso il proprio parere in data 10 dicembre 1976;

Sentito il Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere in data 1° marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed i punteggi massimi complessivi fissati in punti cento per ciascuna carriera del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, citato nelle premesse, dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Carriera direttiva

Coefficiente massimo:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	punti	24
2) qualità del servizio prestato	»	10
3) capacità organizzativa	»	15
4) rendimento	»	24
5) cultura generale e capacità professionale	»	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	»	12
		100

Art. 3.

Carriera di concetto

Coefficiente massimo:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	punti	26
2) qualità del servizio prestato	»	10
3) capacità organizzativa	»	10
4) rendimento	»	27
5) cultura generale e capacità professionale	»	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	»	12
		100

Art. 4.

Carriera esecutiva

Coefficiente massimo:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	punti	30
2) qualità del servizio prestato	»	15
3) rendimento	»	30
4) cultura generale e capacità professionale	»	15
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	»	10
		100

Art. 5.

Carriera ausiliaria

Coefficiente massimo:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	punti	32
2) qualità del servizio prestato	»	15
3) rendimento	»	32
4) cultura generale e capacità professionale	»	12
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	»	9
		100

Art. 6

Il punteggio complessivo, pari alla somma dei coefficienti numerici parziali stabilita dai precedenti articoli, può essere variato in più o in meno, nel limite del cinque per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro: PEDINI

(8978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 236-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ciaravolo S.n.c. in Napoli, via Caracciolo n. 11, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 236-NA » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(8938)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 mod. rend. 5 %. — Data: 1° marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Messina. — Intestazione: Ferrara Giuseppe, nato a Novara Sicilia il 25 marzo 1897. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale: L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 17 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,25	883,25	883,20	883,25	883,25	883,30	883,35	883,25	883,25	883,25
Dollaro canadese	821,70	821,70	821,30	821,70	822,20	821,40	821,30	821,70	821,70	821,70
Franco svizzero	362,70	362,70	363 —	362,70	363 —	362,89	362,85	362,70	362,80	362,70
Corona danese	147,26	147,26	147,25	147,26	147,25	147,30	147,31	147,26	147,26	147,25
Corona norvegese	167,65	167,65	167,60	167,65	167,65	167,65	167,68	167,65	167,65	167,65
Corona svedese	200,70	200,70	200,60	200,70	200,80	200,72	200,74	200,70	200,70	200,70
Fiorino olandese	358,82	358,82	359 —	358,82	359,10	359,05	359,05	358,82	358,82	358,80
Franco belga	24,726	24,726	24,75	24,726	24,58	24,72	24,737	24,726	24,726	24,70
Franco francese	179,64	179,64	179,80	179,64	179,75	179,65	179,66	179,64	179,64	179,65
Lira sterlina	1538,20	1538,20	1538 —	1538,20	1537,90	1538,25	1538,30	1538,20	1538,20	1538,20
Marco germanico	379,57	379,57	379,80	379,57	379,85	379,55	379,54	379,57	379,57	379,60
Scellino austriaco	53,464	53,465	53,50	53,465	53,50	53,51	53,515	53,465	53,465	53,45
Escudo portoghese	22,76	22,76	22,75	22,76	22,88	22,80	22,80	22,76	22,76	22,75
Peseta spagnola	10,4360	10,4360	10,435	10,4360	10,44	10,48	10,4380	10,4360	10,4360	10,43
Yen giapponese	3,315	3,315	3,32	3,315	3,316	3,31	3,3150	3,315	3,315	3,31

Media dei titoli del 17 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,425
Redimibile 3,50 % 1934	98,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,925
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,05
» 6 % » » 1971-86	77,55
» 6 % » » 1972-87	74,525
» 9 % » » 1975-90	80,35
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,75
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,55
» poliennali 7 % 1978	95,775
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,275
» » 9 % 1980	88,525
» » 10 % 1981	88,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,30
Dollaro canadese	821,50
Franco svizzero	362,775
Corona danese	147,285
Corona norvegese	167,665
Corona svedese	200,72
Fiorino olandese	358,935
Franco belga	24,731
Franco francese	179,65
Lira sterlina	1538,25
Marco germanico	379,555
Scellino austriaco	53,489
Escudo portoghese	22,78
Peseta spagnola	10,437
Yen giapponese	3,315

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Adami Raffaello, nato a Bovolone il 29 ottobre 1943 — punti 97 su 100
2. Balbi Luigi, nato a Torino il 10 agosto 1937 . . . . — » 97 »
3. Bruscoli Giovanni, nato a Firenze l'8 febbraio 1940 . . . . . — » 97 »
4. Censi Alberto, nato a Roccabianca (Parma) il 2 luglio 1940 . . — » 97 »
5. Ciardi Dupré Giovanni Francesco, nato a Firenze il 3 ottobre 1937 . . — » 97 »
6. Cocco Giulio, nato a Napoli il 15 settembre 1946 . . . . — » 97 »
7. Cremonini Carlo, nato a Bologna il 3 febbraio 1942 . . . . . — » 97 »
8. Da Porto Roberto, nato a Lucca il 25 agosto 1942 . . . . — » 97 »
9. De Chirico Tommaso, nato a Trani (Bari) il 31 luglio 1943 — » 97 »
10. Maranghi Maria Grazia, nata a Merano il 9 aprile 1941 . . — » 97 »
11. Vezzoli Francesco, nato a Milano il 28 novembre 1941 . . . . — » 97 »
12. Berri Diego, nato a Pavia il 30 gennaio 1944 . . . . — » 96 »
13. Marasso Alberto, nato a Torino il 9 luglio 1945 . . . . . — » 96 »
14. De Paola Eduardo, nato a Napoli il 20 luglio 1938 . . . . . . — » 95 »
15. Iuliano Angelo, nato a Roccadaspide il 19 maggio 1934 . . . — » 95 »
16. Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946 . . . . — » 95 »
17. Di Vito Nicola, nato ad Ascoli Piceno il 25 gennaio 1941 . . . . . . — » 94 »
18. Porzio Alfredo, nato a Napoli il 25 febbraio 1941 . . . . — » 93 »
19. Boccieri Maria Giovanna, nata a Iseo l'8 agosto 1944 . — » 92 »
20. Faravelli Bruno, nato a Sondalo il 20 febbraio 1944 . — » 92 »
21. Fadda Gianfranco, nato a Ozieri il 27 dicembre 1940 . . — » 91 »
22. Fabbri Mario, nato a Portomaggiore il 21 febbraio 1942 . . . — » 90 »
23. D'Amato Gennaro, nato a Salerno il 27 luglio 1946 . . . — » 90 »
24. Gandola Luciano, nato a Crema il 28 febbraio 1943 . . . . — » 90 »
25. Giuliano Michele, nato a Diano d'Alba il 29 giugno 1942 — » 90 »
26. Villivà Carmelo, nato a Taurianova il 25 maggio 1938 . . — » 89 »
27. De Angelis Giuseppe, nato a Mogadiscio (Somalia) il 4 giugno 1939 . — punti 88 su 100
28. Di Taranto Alfredo, nato a Foggia il 18 gennaio 1946 — » 88 »
29. Lappa Bruno, nato ad Ascoli Piceno il 18 febbraio 1941 . . — » 88 »
30. Martino Claudio, nato a Palermo il 13 maggio 1944 . . . — » 88 »
31. Peratoner Antonio, nato a Lido di Venezia il 20 agosto 1943 . . — » 88 »
32. Calsini Paolo, nato a Radicofani il 14 agosto 1940 . . . — » 87 »
33. Galliani Giancarlo, nato a Capannori il 27 agosto 1934 — » 87 »
34. Bruna Severino, nato a Nole Canavese il 28 settembre 1943 . — » 85 »
35. Cellini Francesco, nato ad Amelia il 20 gennaio 1946 — » 85 »
36. Cocciante Bianca, nata a Roccadimezzo il 27 febbraio 1923 . — » 85 »
37. Cortese Angela Stefania, nata a S. Angelo dei Lombardi il 3 agosto 1945 . — » 85 »
38. Perino Bruno, nato a S. Maurizio Canavese il 27 aprile 1945 . — » 85 »
39. Rampazzo Francesco, nato a Padova il 23 marzo 1943 — » 85 »
40. Rongione Giuseppe, nato a Vallerotonda il 26 agosto 1927 . — » 85 »
41. Pandolfi Antonio, nato a Roma il 6 marzo 1939 — » 85 »
42. Talmassons Giovanni, nato a Udine il 21 febbraio 1945 . — » 85 »
43. Abate Damiano, nato a S. Margherita Belice l'8 novembre 1946 . — » 84 »
44. Ghiliotto Vincenzo, nato a Imperia il 21 giugno 1926 — » 84 »
45. Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942 . . — » 84 »
46. Scevola Evelina, nata a Milano il 10 marzo 1937 . — » 84 »
47. Della Gala Mario, nato a Domicella il 2 gennaio 1924 . — » 83 »
48. Dalmasso Filiberto, nato a Torino il 26 marzo 1940 — » 82 »
49. Romeo Alessandro, nato a Firenze il 12 aprile 1941 . — » 82 »
50. Simonetti Margherita, nata a Corinaldo il 21 gennaio 1944 . — » 82 »
51. Azzalini Mauro, nato a Vittorio Veneto il 16 ottobre 1943 . — » 80 »
52. Brunetta Franco, nato a Varese il 12 novembre 1938 . — » 80 »
53. Drei Giovanni, nato a Forlì il 29 luglio 1944 . — » 80 »
54. Galietti Ferruccio, nato a Torino il 1° luglio 1946 . — » 80 »
55. Granata Antonio, nato a Giugliano il 24 febbraio 1941 . — » 80 »
56. Grigoletto Silvio, nato a S. Donà di Piave il 10 marzo 1940 . — » 80 »
57. Mandrino Franco, nato a Novara il 3 gennaio 1917 — » 80 »
58. Pastore Antonio, nato a Napoli il 19 novembre 1930 . . — » 80 »
59. Rossi Aldo, nato a Urbania il 3 luglio 1944 . . — » 80 »
60. Sergi Margherita, nata a Caltagirone il 15 luglio 1944 . — » 80 »
61. Soresi Vincenzo, nato a Milano il 19 aprile 1938 — » 80 »
62. Zuffa Angelo, nato a Bologna l'8 agosto 1927 — » 80 »
63. Roccamo Bartolomeo, nato a Melito P.S. il 16 dicembre 1937 — » 79 »
64. Settino Antonio, nato a S. Pietro in Guarano il 1° marzo 1939 — » 79 »
65. Camisasca Antonio, nato a Monza il 17 gennaio 1933 — » 78 »
66. Cipriani Angiolo, nato a Verona il 23 ottobre 1941 — » 78 »
67. Morelli Giuliano, nato a Silvi il 14 maggio 1940 . . . — » 78 »

68. Perri Giuseppe, nato a Strongoli l'11 aprile 1945 punti 78 su 100
69. Pittana Ernesto, nato a Sedegliano il 25 dicembre 1940 . . . . » 78 »
70. Vitale Umberto, nato a Palermo il 7 aprile 1941 . . » 78 »
71. Bazzicalupo Gianpaolo, nato a Roma il 3 aprile 1945 . . » 77 »
72. De Cristofaro Luigi, nato a Udine il 22 aprile 1944 . . . » 77 »
73. Spano Giovanni, nato a Cagliari il 27 ottobre 1939 . . » 77 »
74. Pucci Giulio, nato a Palermo il 6 marzo 1938 . » 76 »
75. Battilana Enzo, nato a Bentivoglio il 18 ottobre 1940 . . . . » 75 »
76. Bettini Leopoldo, nato a Forlì il 17 ottobre 1936 . » 75 »
77. Brignani Fabrizio, nato a Lugo il 26 agosto 1942 . . . . . » 75 »
78. Cavalli Francesco, nato a Bologna il 20 settembre 1945 . . . . » 75 »
79. Cociani Romeo, nato a Visinada il 12 luglio 1934 . . . . . » 75 »
80. Comaschi Gianfranco, nato a Quattordio il 2 settembre 1940 . . » 75 »
81. de Candussio Giovanni, nato a Torino il 10 novembre 1939 . » 75 »
82. De Feo Angelo, nato a Zungoli il 5 settembre 1938 . » 75 »
83. Di Rosa Teresa, nata a Naro (Agrigento) il 1° gennaio 1946 . . » 75 »
84. Fanelli Giuseppe, nato a Napoli il 6 luglio 1933 . . . . » 75 »
85. Fatigante Rocco Gerardo, nato a Potenza il 15 ottobre 1941 . . » 75 »
86. Ferrero Oscar, nato a Fivizzano il 6 agosto 1943 . . . . . » 75 »
87. Mancini Vittorio, nato a Bologna il 19 giugno 1927 . . . » 75 »
88. Minini Celso, nato a Maiano il 14 settembre 1936 . . . . . . » 75 »
89. Perino Anna Maria, nata a S. Maurizio Canavese il 22 aprile 1944 . . . » 75 »
90. Pierini Angelo, nato a Città di Castello il 17 maggio 1944 . . . . . » 75 »
91. Pietrosanti Giovanni, nato a Roma il 18 settembre 1940 . . . . » 75 »
92. Poggio Giovanni, nato ad Alessandria il 24 ottobre 1940 . . . » 75 »
93. Sugamiele Mario, nato a Paceco il 1° febbraio 1944 . . . . . . » 75 »
94. Villaruel Carlo, nato a Udine il 27 marzo 1933 . . . . » 75 »
95. Giua Enrico, nato a Cagliari il 14 agosto 1945 . . . . » 74 »
96. Salzano Angelo, nato a Giffoni V.P. il 2 dicembre 1943 . . . . » 74 »
97. Bruno Fernando, nato a Nicastro il 1° gennaio 1942 . . . . » 73 »
98. Di Costanzo Giuseppe, nato a Treviso il 17 aprile 1928 . . . . » 73 »
99. Marasco Giovandomenico, nato a Napoli il 24 settembre 1940 . . . . » 73 »
100. Mura Pietro, nato a Paulilatino il 26 novembre 1936 . . . . . . » 73 »
101. Sepe Nicola, nato a Foggia il 31 luglio 1939 . . . . . » 73 »
102. Boncompagni Morales Josè Guido, nato a San Josè (Costa Rica) il 19 luglio 1946 » 72 »
103. Miceli Francesco, nato a Spilinga il 21 dicembre 1942 . . » 72 »
104. Pontillo Vittorio, nato a Pozzuoli il 9 maggio 1943 . . » 72 »
105. Relo Francesco Antonino, nato a Messina il 12 dicembre 1941 . . » 72 »
106. Tinelli Antonio, nato a Noci il 19 novembre 1940 . . . . » 72 »
107. Bracci Carlo, nato a Roma il 27 febbraio 1939 . . . . » 71 »
108. De Martino Francesco, nato a Trapani il 7 aprile 1926 . . . . . . » 71 »
109. Amato Vincenzo, nato a Messina il 28 gennaio 1938 punti 70 su 100
110. Cantarella Giovanni, nato a Vicenza il 21 luglio 1940 . » 70 »
111. Castellino Roberto, nato a Milano l'11 marzo 1938 . . » 70 »
112. Cavaliere Sergio, nato a Roma il 12 maggio 1941 . » 70 »
113. Cristofalo Salvatore, nato a Palermo l'11 luglio 1942 . . . . . . » 70 »
114. Cruciani Giulio, nato a Escaguey (Venezuela) il 12 dicembre 1933 . . . . » 70 »
115. Donato Giovanni, nato a Collesano il 18 ottobre 1935 . . . . . . » 70 »
116. Iaia Eugenio, nato a Mesagne il 30 aprile 1931 . . . . » 70 »
117. Lanteri Giovanni, nato a Taggia il 6 ottobre 1935 . . . . » 70 »
118. Maggiorani Luciano, nato a Castel S. Pietro Terme il 22 settembre 1921 . . » 70 »
119. Marando Francesco, nato a Melito Porto Salvo il 9 ottobre 1942 . . . . » 70 »
120. Maringelli Domenico, nato a Oria il 23 gennaio 1934 . . . . » 70 »
121. Mazza Antonio, nato a Oria il 1° novembre 1937 . . . . » 70 »
122. Pasquadi Bisceglie Antonio, nato a Trani il 25 novembre 1943 . . . . » 70 »
123. Poletto Antonio, nato a Rimini il 18 ottobre 1932 . . . . » 70 »
124. Re Elio, nato a Vercelli il 23 maggio 1944 » 70 »
125. Ribatto Alessandro, nato a Genova il 28 febbraio 1939 . . . . » 70 »
126. Romano Carlo, nato a Nocera Inferiore il 2 febbraio 1944 . . . . . . » 70 »
127. Sacco Ennio, nato a Palermo il 25 novembre 1944 . . . . » 70 »
128. Sagrada Luigi, nato ad Abbadia Cerreto il 10 gennaio 1944 . . . . » 70 »
129. Salesi Emanuele, nato a Pachino l'8 maggio 1940 . . . . » 70 »
130. Sciotto Vincenza, nata a Milazzo il 10 settembre 1938 . . . . . . » 70 »
131. Ventura Rosa, nata a Caltanissetta il 25 maggio 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8560)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di aiuto di oculistica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carlentini Salvatore, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 ottobre 1942 . . punti 100 su 100
2. Peduzzi Marco, nato a Jesi (Ancona) il 21 febbraio 1944 . . . . . » 100 »
3. Varcaccio Garofalo Giuseppe, nato a Boscotrecase (Napoli) il 2 maggio 1942 » 100 »

4. De Micheli Giuseppe, nato a Grumello Cremonese (Cremona) il 26 giugno 1938 punti 95 su 100
5. Giannecchini Guido, nato a Viareggio (Lucca) il 22 maggio 1941 » 95 »
6. Scarpulla Benedetto, nato a Cefalà Diana (Palermo) il 13 marzo 1943 » 95 »
7. Pignalosa Bruno, nato a Napoli il 18 settembre 1946 » 92 »
8. Ambrosini Genuino, nato a Pianella (Pescara) il 2 aprile 1938 » 90 »
9. Cagigrigoriu Eugenio, nato ad Atene (Grecia) il 28 novembre 1933 » 90 »
10. Cianchetti Aldo, nato a Perugia il 14 settembre 1941 » 90 »
11. Coccioli Cataldo, nato a Taranto il 23 agosto 1937 » 90 »
12. Furlotti Franco, nato a Golese (Parma) il 20 agosto 1943 » 90 »
13. Marinelli Luisa, nata a Francavilla Mare (Chieti) l'8 agosto 1942 » 90 »
14. Pireddu Benedetto, nato a Bolotana (Nuoro) l'11 agosto 1938 » 90 »
15. Scala Riccardo, nato a Lauro (Avellino) il 27 giugno 1939 » 90 »
16. Tucci Marina, nata a Roma il 30 aprile 1944 » 90 »
17. Casini Giovanni, nato a Livorno il 7 dicembre 1939 » 87 »
18. La Lomia Adele, nata a Canicattì (Agrigento) il 25 ottobre 1943 » 87 »
19. Savo Silvano, nato a Torrice (Frosinone) il 10 giugno 1939 » 87 »
20. Vizziello Michele, nato a Matera il 9 dicembre 1944 » 87 »
21. Cantalupi Fabrizio, nato a Milano il 28 gennaio 1939 » 86 »
22. Aleci Carmelo, nato a Marsala (Trapani) il 24 aprile 1938 » 85 »
23. Astuto Annargende Neda, nata a Caltagirone (Catania) il 2 marzo 1943 » 85 »
24. Berni Mario, nato a Firenze il 12 aprile 1940 » 85 »
25. Bonfiglio Alfio, nato a Lentini (Siracusa) il 23 luglio 1940 » 85 »
26. Buonfiglio Rosa, nata a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 28 marzo 1936 » 85 »
27. Chiriaco Giorgio, nato a Trieste il 17 dicembre 1939 » 85 »
28. Iannetti Francesco, nato a Pescara il 30 agosto 1946 » 85 »
29. Mannucci Lorenzo Luigi, nato a Montevarchi (Arezzo) il 21 giugno 1935 » 85 »
30. Napoli Vincenzo, nato a Battipaglia (Salerno) l'8 giugno 1942 » 85 »
31. Palomba Vincenzo, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 18 maggio 1944 » 85 »
32. Pizzicoli Pasquale, nato ad Apricena (Foggia) l'11 dicembre 1938 » 85 »
33. Rosa Francesco, nato a Roma il 20 maggio 1942 » 85 »
34. Totolo Giovanni, nato ad Isola della Scala (Verona) l'11 gennaio 1942 » 85 »
35. Zacconi Angelo, nato a Piozzano (Piacenza) il 25 maggio 1934 » 85 »
36. Freri Claudio, nato a Milano il 22 settembre 1938 » 84 »
37. Ferretti Pietro, nato a Lucca il 31 maggio 1941 » 83 »
38. Montinaro Gianfranco, nato a Gropparello (Piacenza) il 20 maggio 1940 » 83 »
39. Pullini Sergio, nato a Mogliano Veneto (Treviso) il 21 agosto 1938 » 83 »
40. Pedrotti Massimo, nato a Guidizzolo (Mantova) il 30 gennaio 1945 » 82 »
41. Scarpa Michele, nato a Pellezzano (Salerno) il 22 settembre 1943 » 82 »
42. Antoniotti Vittorio, nato a Milano il 20 febbraio 1941 » 80 »
43. Aquino Alfredo, nato ad Atripalda (Avellino) il 3 gennaio 1943 » 80 »
44. Asciano Felice, nato ad Ostuni (Brindisi) il 10 marzo 1940 » 80 »
45. Cases Magda, nata a Milano il 6 giugno 1933 punti 80 su 100
46. Cortese Antonio, nato a Paludi (Cosenza) il 12 luglio 1940 » 80 »
47. D'Ambrosio Corrado, nato a Reggio Calabria il 19 aprile 1942 » 80 »
48. De Napoli Pasquale, nato a Cosenza il 14 aprile 1943 » 80 »
49. Di Landro Rosario, nato a Salerno il 22 gennaio 1946 » 80 »
50. Ge Franco, nato a Mede Lomellina (Pavia) il 14 dicembre 1943 » 80 »
51. Grusovin Paolo, nato a Gorizia il 5 maggio 1942 » 80 »
52. Perissutti Paolo, nato a Trieste il 28 marzo 1945 » 80 »
53. Scollo Giovanni, nato a Monterosso Almo (Ragusa) il 24 settembre 1941 » 80 »
54. Segato Tatiana, nata ad Arzignano (Vicenza) il 16 dicembre 1944 » 80 »
55. Tonelli Franco, nato a Roma il 18 luglio 1926 » 80 »
56. Triveri Giuseppe Mario, nato a Bovalino Marina (Reggio Calabria) il 3 settembre 1933 » 80 »
57. Aiello Francesco, nato a Frosinone il 14 agosto 1944 » 78 »
58. Bianchi Enrico, nato a Roma il 21 novembre 1940 » 78 »
59. Brusotti Claudia, nata a Pavia il 10 gennaio 1943 » 78 »
60. Cancellieri Tiziana, nata a Tripoli (Libia) il 15 novembre 1938 » 78 »
61. Caporilli Pierluigi, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 17 luglio 1941 » 78 »
62. Di Fiore Salvatore, nato a Cerignola (Foggia) il 1° febbraio 1935 » 78 »
63. Foti Antonio, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 9 aprile 1940 » 78 »
64. Ghibellini Mario, nato a Rovigo il 28 febbraio 1940 » 78 »
65. Greco Antonio, nato a Locorotondo (Bari) l'8 gennaio 1946 » 78 »
66. La Rosa Fortunato, nato a Canolo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1941 » 78 »
67. Lilla Franco, nato a Sora (Frosinone) il 18 marzo 1944 » 78 »
68. Schipani Giulio Cesare, nato a Catanzaro il 4 gennaio 1943 » 78 »
69. Strani Pierluigi, nato a Torino il 26 agosto 1941 » 78 »
70. Bamonte Gabriele, nato a Milano il 22 aprile 1936 » 77 »
71. Steindler Piero, nato ad Udine il 9 maggio 1943 » 77 »
72. Lauri Giovanna, nata a Lodi (Milano) il 21 febbraio 1939 » 76 »
73. Lo Vecchio Carmelo, nato a Gangi (Palermo) il 28 luglio 1920 » 76 »
74. Molinara Angelo, nato ad Amalfi (Salerno) il 21 dicembre 1941 » 76 »
75. Reggiani Pierluigi, nato a Bomporto (Modena) l'8 settembre 1940 » 76 »
76. Bianchi Costantino, nato a Bergamo il 3 luglio 1940 » 75 »
77. Boschi Gabriele, nato ad Imola (Bologna) il 19 gennaio 1942 » 75 »
78. Bosco Biagio, nato a Militello Val Catania (Catania) il 28 febbraio 1940 » 75 »
79. Cardeti Pietro, nato a Piombino (Livorno) il 19 marzo 1938 » 75 »
80. Cartocci Aldo, nato a Bibbiena (Arezzo) il 23 ottobre 1934 » 75 »
81. Collarile Lucio, nato a Benevento il 14 marzo 1941 » 75 »
82. De Luca Marina, nata a Napoli il 18 novembre 1940 » 75 »
83. Neri Pierluigi, nato a Modena il 26 ottobre 1940 » 75 »
84. Ratiglia Roberto, nato a Gallipoli (Lecce) il 26 giugno 1944 » 75 »

85. Reccia Raffaele, nato a Torre del Greco (Napoli) il 10 settembre 1945 . punti 75 su 100
86. Senatore Luciano, nato a Taverna (Catanzaro) il 18 dicembre 1937 . » 75 »
87. Spano Giacomo, nato ad Oschiri (Sassari) il 15 gennaio 1943 . » 75 »
88. Tonna Guseppe, nato a Napoli il 20 novembre 1935 . » 75 »
89. Vicario Ernesto, nato a Sturno (Avellino) il 9 luglio 1936 . » 75 »
90. Marmo Domenico, nato a Miglionico (Matera) il 10 maggio 1945 » 74 »
91. Schiaroli Guido, nato a Roma il 19 agosto 1941 . » 74 »
92. Troiano Maria José, nata a Manfredonia (Foggia) il 22 giugno 1942 » 74 »
93. Monti Ugo, nato a Milano il 24 agosto 1934 . » 73 »
94. Tagliabue Rita Angela, nata a Mariano Comense (Como) il 14 maggio 1938 . » 73 »
95. Vito Pasquale, nato a Camigliano (Caserta) il 21 novembre 1934 . » 73 »
96. De Calma Paolo, nato a Taranto l'8 novembre 1945 . . » 72 »
97. Frojo Guglielmo, nato a Genova il 14 settembre 1939 » 72 »
98. Merrino Maria Grazia, nata a Gallarate (Varese) il 28 ottobre 1943 » 72 »
99. Storti Giovanni, nato a Roma il 26 marzo 1943 . » 72 »
100. Striano Luigi, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 febbraio 1929 » 72 »
101 Sturniolo Giovanni, nato a Seminara (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1944 . » 72 »
102. Barlotta Francesco Ferdinando, nato ad Avola (Siracusa) il 22 marzo 1942 . » 70 »
103. Cantarella Sebastiano, nato a Tripoli (Libia) il 23 agosto 1940 . » 70 »
104. Cavallaro Nicolò, nato a Gagliano Castelferrato (Enna) il 4 ottobre 1942 . » 70 »
105. De Angelis Antonio, nato a Salerno il 1° giugno 1939 » 70 »
106. Pala Franco Vindice, nato a Bitti (Nuoro) il 5 maggio 1930 . » 70 »
107. Peruzzo Gian Luigi, nato a Busalla (Genova) il 13 marzo 1942 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8561)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Angelini Lucia, nata a Genova il 30 giugno 1943 . punti 100 su 100
2. Moise Aurelia, nata a Milano il 21 luglio 1940 . » 100 »
3. Cernibori Aldo, nato a Fiume il 5 dicembre 1936 . punti 95 su 100
4. Baracchini Graziella, nata a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) il 12 agosto 1940 . » 90 »
5. Barzan Laura, nata a Pontedera (Pisa) il 15 settembre 1942 . » 90 »
6. Mengano Antonia Maria, nata a Latiano (Brindisi) il 26 ottobre 1943 . » 90 »
7. Montecchi Francesco, nato a Roma il 26 novembre 1940 . » 90 »
8. Chianura Pasquale, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 21 aprile 1943 . » 80 »
9. Raggi Anna, nata a Gressoney St. Jean (Aosta) il 21 aprile 1943 . » 80 »
10. Alberti Giuseppe, nato a Rovigo il 13 febbraio 1944 . » 76 »
11. Carli Elena, nata a Siena il 12 gennaio 1943 . » 75 »
12. Crippa Arnaldo, nato a Milano il 26 giugno 1936 . » 75 »
13. Massai Elisabetta, nata a Venetico (Messina) il 16 ottobre 1941 . » 75 »
14. Paludetto Roberto, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 26 ottobre 1944 » 73 »
15. Zardini Giovanna, nata a Como il 10 dicembre 1943 . » 73 »
16. Medolago-Albani Luisa Maddalena, nata a Milano il 23 novembre 1941 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di archivista-dattilografo presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dai titoli ritenuti utili ai fini del concorso stesso, devono pervenire direttamente all'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Firenze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni, nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(8820)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore in prova del ruolo tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico-professionale, con mansioni di tecnico meccanico d'officina (operatore a fresa, trapani, tornio e aggiustatore meccanico) presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dai titoli ritenuti utili ai fini del concorso stesso, devono pervenire direttamente all'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Firenze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonché la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(8821)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1977, n. 3590, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 17 Poste foglio n. 010, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, n. 3317.

(8950)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1977, n. 154/SAN.CO, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di medico condotto ed a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1976.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 dicembre 1977 all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto il relativo bando di concorso.

(8988)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 399/Sanità del 21 giugno 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1971;

Vista la lettera in data 9 giugno 1977 del servizio di igiene dell'assessorato regionale alla sanità con la quale è stato chiesto di sostituire il segretario della commissione, dott.ssa Antonietta Buratta, essendo quest'ultima impegnata in altri servizi;

Vista la designazione effettuata dal predetto assessorato in data 13 luglio 1977;

Visti gli articoli 55 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

Il dott. Dottor Graziano è nominato segretario della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data 30 novembre 1971, in sostituzione della dott.ssa Antonietta Buratta.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Milano, addì 15 luglio 1977

p. Il presidente
Il dirigente dell'ufficio medico provinciale: EBOLI

(8951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Modificazione al bando e proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico scolastico coadiutore vacante nel comune di Faenza.

Con decreto 27 luglio 1977, n. 1920, è stato modificato l'art. 2 del bando di concorso per la copertura di un posto di medico scolastico coadiutore vacante nel comune di Faenza (Ravenna) di cui al decreto 29 aprile 1977, n. 1018.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti è prorogato al 31 ottobre 1977.

(9055)

OSPEDALE DI S. MARGHERITA LIGURE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Margherita Ligure (Genova).

(9003)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia e centro cardioreumatologico;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica della insufficienza respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(8999)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(9006)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (« primariato » *B*);

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(8998)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(9004)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(9001)

OSPEDALE DI CECCANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceccano (Frosinone).

(9002)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso a sei posti di aiuto pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di aiuto pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(8996)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(9005)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a quattro posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(9000)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pneumologia di cui uno addetto alla fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cosenza.

(9007)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(8997)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(8989)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(8990)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di primario di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(8991)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiesi (Sassari).

(8992)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia, rianimazione e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia, rianimazione e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(8993)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(8994)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(8995)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1976, n. **64.**

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, concernente la concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *aprile* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6648 del 22 ottobre 1976 di approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4 e successive modifiche sulla concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, e successive modifiche sulla concessione delle quote di aggiunta di famiglia al personale provinciale, allegato al presente decreto come parte integrante.

E' revocato contemporaneamente il proprio decreto n. 20 del 26 marzo 1976, concernente l'oggetto.

Il riordinamento entra in vigore con effetto 22 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 dicembre 1976

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 4/p, *foglio n.* 191

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge provinciale 2 *marzo* 1960, *n.* 4, *e successive modifiche, per la corresponsione delle aggiunte di famiglia al personale della provincia di Bolzano.*

Art. 1.
Familiari a carico

I dipendenti dell'amministrazione provinciale di Bolzano hanno diritto alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia nella misura fissata dalle norme provinciali in vigore per i seguenti familiari a carico, semprechè siano sprovvisti di reddito proprio di qualsiasi natura superiore a L. 100.000 nette mensili:

1) la moglie;

2) il marito, purché assolutamente e permanentemente inabile al lavoro;

3) i figli, affiliati od affidati, purché non coniugati o ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione, educazione o sanitari e non prestino servizio militare:

a) fino al raggiungimento della maggiore età;

b) fino al compimento del 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale oppure qualora siano occupati come apprendisti, qualunque sia in questo ultimo caso il loro reddito di lavoro;

c) fino al compimento del 26° anno di età, ma non oltre la durata del corso legale degli studi, qualora frequentino l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

d) prescindendo da ogni limite di età qualora siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro e conviventi;

4) il genitore convivente, assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e purché non vi siano altri figli conviventi più anziani di età, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Dai « redditi propri di qualsiasi natura » devono intendersi esclusi i redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione di guerra o da assegni per medaglie al valore come pure le pensioni minime corrisposte dall'I.N.P.S.

Art. 2.
Quote per figli al personale femminile

Al personale femminile spettano le quote di aggiunta di famiglia per i figli alle condizioni di cui al punto 3) del precedente art. 1, qualora sia nubile, vedovo, separato o divorziato od il matrimonio sia stato annullato con affidamento dei figli alla madre.

Al personale femminile spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia per i figli, qualora abbia diritto alla quota per il marito ai sensi del punto 2) del precedente art. 1 oppure il marito sia disoccupato o detenuto in carcere e privo di reddito superiore a quello indicato all'art. 1 oppure sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Art. 3.
Inabilità

L'inabilità assoluta e permanente al lavoro di cui ai punti 2), 3), lettera *d*), e 4 del precedente art. 1 deve essere ascrivibile ad una delle infermità elencate nella prima e seconda categoria della tabella *A*) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed accertata nei modi di legge.

Per i genitori l'inabilità assoluta e permanente al lavoro si presume dopo il compimento del 70° anno di età.

Art. 4.
Computo degli assegni in natura

Qualora un familiare goda di vitto ed (od) alloggio gratuito da parte del datore di lavoro od altre persone, questo viene valutato agli effetti del computo del proprio reddito con L. 50.000 nette mensili il vitto, rispettivamente L. 20.000 nette mensili l'alloggio.

Art. 5.
Concessione e revoca delle quote di aggiunta di famiglia

Le modalità per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

Le quote di aggiunta di famiglia richieste in seguito a matrimonio o nascita di figlio durante il rapporto di servizio, spettano dal primo giorno del mese in cui si è avverato l'evento che dà luogo alla concessione. Quelle richiestte per altri motivi spettano dal primo giorno del mese in cui è stata inoltrata la relativa domanda.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia cessa con l'ultimo giorno del mese in cui sono cessate le condizioni che hanno dato diritto alla concessione.

Le relative attribuzioni sono disposte senza l'adozione di alcun provvedimento formale.

Il capo del personale deve dare notizia di tali attribuzioni alla ragioneria provinciale ed all'organo di controllo.

Art. 6.
Obbligo di denuncia e sanzioni

La cessazione delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione delle quote di aggiunta di famiglia deve essere denunciata per iscritto all'ufficio del personale della provincia immediatamente e comunque non oltre il 20° giorno dal verificarsi dell'evento.

Qualora il dipendente, in sede di richiesta o denuncia di cessazione delle quote di aggiunta di famiglia faccia dichiarazioni false, reticenti od inesatte od ometta la denuncia di cessazione, l'amministrazione, salvo l'applicazione di sanzioni disci-

plinari, può disporre le sanzioni economiche previste per tali casi per i dipendenti civili dello Stato e consistenti nella sospensione della corresponsione di tutte le quote di aggiunta di famiglia per un periodo non inferiore a sei mesi.

Si provvede in ogni caso al recupero delle quote indebitamente corrisposte.

Art. 7.

Documentazione

Per conseguire le quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico ai sensi dei precedenti articoli, il dipendente provinciale deve presentare all'ufficio del personale apposita domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti, pure in carta libera:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione sul reddito di qualsiasi natura del componente il nucleo familiare per cui si chiede la corresponsione della quota aggiunta di famiglia, da compilarsi su apposito modulo predisposto dall'ufficio del personale.

Inoltre devono essere presentati i seguenti documenti:

a) per la moglie: certificato di matrimonio;

b) per il marito, i figli maggiorenni inabili ed i genitori non ultrasettantenni: certificato medico rilasciato da ufficiale sanitario, comprovante l'assoluta e permanente inabilità per infermità ascrivibile alle prime due categorie della tabella *A*) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

c) per i figli neonati: certificato di nascita;

d) per i figli che hanno compiuto il 15° anno di età: certificato di frequenza scolastica oppure certificato di disoccupazione oppure, qualora trattasi di apprendisti, certificato di frequenza di una scuola professionale e certificato del datore di lavoro da cui risulti anche la data di inizio e la durata dell'apprendistato;

e) per i figli che hanno compiuto il 21° anno di età: certificato d'iscrizione all'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado, da cui risulti la durata legale del corso nonché l'anno di immatricolazione, da rinnovarsi annualmente;

f) per i figli, qualora richiedente sia la dipendente che non abbia già a carico il marito ai sensi del precedente n. 2), dovrà essere esibita oltre alla documentazione di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), il certificato di disoccupazione del marito, oppure copia della sentenza di dichiarazione dell'assenza, passata in giudicato, ovvero il certificato di detenzione.

L'ufficio del personale è comunque autorizzato a richiedere documentazioni integrative ed in particolare certificati comprovanti il reddito, rilasciati dai competenti uffici o dai datori di lavoro dei familiari, qualora la documentazione obbligatoria di cui sopra non permettesse un esatto accertamento del diritto alla concessione.

La documentazione di cui al presente articolo deve essere periodicamente rinnovata su richiesta dell'ufficio del personale.

Qualora il dipendente non ottemperi entro il termine prefisso alla richiesta di rinnovo della documentazione, si provvede alla sospensione della corresponsione dell'aggiunta di famiglia per il relativo familiare.

Art. 8.

Le quote previste quali «assegni familiari» all'art. 2 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, vengono corrisposte agli operai straordinari ed ausiliari facenti servizio sulle strade provinciali e comunali, agli operai agricoli, addetti alle aziende agricole provinciali, in quanto non soggetti al regime dei contributi unificati, al personale di pulizia, ed in genere al personale comunque dipendente dalla provincia per il quale le vigenti norme non prevedono la concessione delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 9.

Norma transitoria

Fino al 30 giugno 1977 per il personale provinciale in attività di servizio, continua la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico ai sensi del punto 3), lettera *a*), del precedente art. 1 fino al compimento del 21° anno di età.

(8620)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12: «Provvedimento contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro».

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 31 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 concernente «Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro»;

Vista la delibera della giunta provinciale del 10 gennaio 1977, n. 87 concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12: «Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 gennaio 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1977
Registro n. 2, *foglio n.* 41

(*Omissis*)

(8621)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 febbraio 1977, n. 5.

Modifiche al terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, e modificato con propri decreti 23 luglio 1976, n. 37, 26 ottobre 1976, n. 54 nonchè 20 gennaio 1977, n. 2;

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 8026 del 20 dicembre 1976 e n. 141 del 17 gennaio 1977, concernenti due modifiche del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Dalla zona indicata al n. 9) Bressanone dell'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, è stralciata la parte sita a nord della fabbrica DURST, come risulta dall'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce quella allegata al predetto decreto n. 19.

Art. 2.

All'art. 12 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, emanato come proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, è inserita dopo la zona n. 2) la zona n. 2-*bis*) Campo di Trens, quale zona per attrezzature di servizio autodoganale, la cui ubicazione e delimitazione è contenuta nell'allegato estratto del piano urbanistico vigente, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 febbraio 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 48

(*Omissis*).

(8622)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1977, n. **9**.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: « Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, concernente l'« Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici »;

Vista la delibera della giunta provinciale del 4 gennaio 1977, n. 34, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40;

Visti gli articoli 9 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: « Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 febbraio 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge provinciale 4 *settembre* 1976, *n.* 40: « *Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici* ».

Art. 1.

La legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40 nel presente regolamento verrà indicata con la semplice parola « legge ».

Art. 2.

Le spese d'istruttoria sono determinate in misura forfettaria, per le domande di derivazione di acque pubbliche e per le domande di autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee in L. 30.000, per le domande di riconoscimento di antichi diritti di derivazione in L. 20.000.

Gli importi di cui al comma precedente sono, a discrezione dell'ufficio acque pubbliche, aumentabili fino al triplo quando in sede istruttoria si dovessero rendere necessarie misurazioni di portate da parte dell'ufficio idrografico o comunque sopralluoghi straordinari.

Le spese d'istruttoria per domande di autorizzazione di linee elettriche sono determinate dall'ufficio fonti di energia fra il minimo di L. 15.000 ed il massimo di L. 30.000; tale importo è, per l'autorizzazione di linee elettriche di una tensione superiore ai 60 KV, aumentabile fino a L. 70.000.

Gli importi di cui al presente articolo non comprendono le spese per la pubblicazione delle domande nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione. Gli importi stessi possono essere modificati con delibera della giunta provinciale.

Gli importi di cui al presente articolo vengono versati mediante bollettino postale alla tesoreria della provincia autonoma.

Art. 3.

I titolari di concessioni per derivazione di acque pubbliche non devono fare la domanda di cui all'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, alla azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Viene invece richiesto da parte dell'ufficio acque pubbliche in sede istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque pubbliche il parere dell'azienda speciale stessa, la quale viene invitata a partecipare alla visita di istruttoria con un proprio rappresentante. Il parere dell'azienda speciale si intende favorevolmente dato qualora la stessa non presenti entro 15 giorni dalla data della visita d'istruttoria eventuali obiezioni scritte all'accoglimento della domanda.

Qualora le opere derivatorie di cui al comma precedente sono situate su terreno del demanio idrico, la concessione di cui all'art. 40, lettera *H*), del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8 viene rilasciata dallo ufficio acque pubbliche.

Per le opere derivatorie site su terreno del demanio idrico e abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio acque pubbliche può, sentita la azienda speciale, procedere al rilascio di concessione in sanatoria.

Le concessioni di cui ai due commi precedenti hanno la stessa durata delle concessioni per le derivazioni di cui fanno parte le opere derivatorie.

Qualora una licenza di attingimento ai sensi dell'art. 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 comporti l'occupazione temporanea di terreno del demanio idrico l'ufficio acque pubbliche, sentita l'azienda speciale, procede secondo quanto previsto agli articoli 30 e seguenti del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8. Non si applica però il penultimo comma dell'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale citato.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto dell'assessore provinciale cui è affidata la materia.

(8623)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 marzo 1977, n. **10**.

Modifica del regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *aprile* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 17 aprile 1972, n. 12, del 26 ottobre 1973, n. 42 e del 14 ottobre 1974, n. 75, concernenti il regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti classi speciali;

Ritenuto opportuno di modificare l'art. 6, primo comma, di detto regolamento, allo scopo di aumentare il contributo massimo ivi previsto da L 60.000 a L. 70.000 mensili;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 179 del 17 gennaio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 6 del regolamento sulla concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 17 aprile 1972, n. 12 e modificato con i decreti del presidente della giunta provinciale del 26 ottobre 1973, n. 42 e del 14 ottobre 1974, n. 75 è sostituito dal seguente:

« L'intervento della provincia consiste nella concessione di un contributo finanziario alle spese di affidamento, in misura corrispondente alle accertate condizioni economiche della famiglia del bambino, non superiore al limite di L. 70.000 mensili, superabile solo in casi eccezionali, con espressa deroga della giunta provinciale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 3 marzo 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1977
Registro n. 2, *foglio n.* 130

(8624)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 23.

Interventi in favore dell'ente di sviluppo per facilitare l'esecuzione dei piani F.E.O.G.A. di ristrutturazione viticola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente Regione, considerata l'opportunità di estendere i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 11 del 15 luglio 1974 anche ai progetti F.E.O.G.A. di ristrutturazione viticola numeri 1420 e 1421 M.A.F. - VII tranche e n. 1780 M.A.F. - VIII tranche, autorizza l'ente di sviluppo a contrarre mutui integrativi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 3 dicembre 1976, nei limiti che saranno riconosciuti dal dipartimento dell'agricoltura e delle foreste per ciascun progetto o per stralci di progetto.

Art. 2.

Le quote di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui all'art. 1 saranno poste per il 60% a carico dell'ente di sviluppo, che si rivarrà sui singoli viticoltori beneficiari, e per il rimanente 40% a carico della Regione.

Art. 3.

Gli oneri di preammortamento e di ammortamento a carico della Regione valutati in lire 300 milioni annui, saranno imputati per l'esercizio 1977 al cap. 2851, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli esercizi successivi allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 luglio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 24.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1974, n. 2, circa provvidenze in favore delle imprese diretto-coltivatrici per il miglioramento e l'incremento delle produzioni pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale n. 2 del 16 aprile 1974 viene aggiunto il seguente comma:

« I benefici di cui sopra si estendono, fino ad un massimo di 15 ha, a tutte le categorie di imprenditori, fermo restando la precedenza ai soggetti di cui ai commi precedenti e ai commi che adottino piani di trasformazione agricoli.
Per questi ultimi e per le cooperative di condizione non si applica il limite di 15 ha ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 luglio 1977

VERRASTRO

(8451)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772270)